

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 235-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE PEZZINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1958
(V. Stampati nn. 218 e 319)*

d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, MAROTTA Vincenzo, STORTI, GITTI, CALVI, SCALIA, CENGARLE, CASATI, PAVAN, GORRIERI Ermanno (218) e dei deputati MAGNANI, SCARPA, CATTANI e FOGLIAZZA (319)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1959

Soppressione della indennità di caropane di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e maggiorazione delle misure di assegni familiari per i lavoratori agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Allorchè, due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, venne abolito il sistema del razionamento e dei prezzi politici introdotto per le esigenze belliche, il Governo, onde evitare che il maggior prezzo del pane incidesse totalmente sul salario del lavoratore, emanò il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, col quale venne sancito l'obbligo per il datore di lavoro di versare al proprio dipendente una indennità chiamata di « caropane ».

Tale indennità doveva essere corrisposta dal datore di lavoro, direttamente e a proprio carico, sia per quanto riguarda la quota a favore del lavoratore titolare dell'indennità, sia per quanto riguarda la quota a favore delle persone a carico, stabilita in corrispondenza dell'aumentato importo degli assegni familiari.

Senonchè apparve ben presto evidente la non convenienza del sistema di far gravare *direttamente* sul datore di lavoro l'onere dell'indennità di caropane per i familiari a carico, anzichè uniformarsi al sistema ormai consolidato della Cassa per gli assegni familiari. Tanto che, per quanto riguarda il settore dell'industria, l'inconveniente fu eliminato mediante un diretto accordo tra datori di lavoro e lavoratori, incorporando la quota di caropane per il lavoratore titolare nel suo salario giornaliero e trasferendo la quota per i familiari nel Fondo assegni.

Nel settore dell'agricoltura, invece, rimase operativa la menzionata legge del 1947; ma la sua pratica applicazione incontrò fin da principio notevoli contrasti e sempre più larghe evasioni, agevolate dal fatto che la legge non ha previsto alcuna sanzione per gli inadempienti.

La situazione odierna, per quanto riguarda l'osservanza di questa legge nel settore agricolo, si può riassumere nei seguenti dati.

Soltanto 14 sono le provincie dove l'indennità di caropane viene attualmente corrisposta; ma, tra esse, figurano provincie come Arezzo, Belluno, Como, Livorno e Pescara, dove la densità delle unità bracciantili è assolutamente irrilevante e dove, pertanto, la riscontrata osservanza della legge non può costituire valida testimonianza. In altre 10 provincie le difficoltà riscontrate per una

esatta applicazione della legge rispetto ai soggetti aventi diritto all'indennità hanno trovato soluzioni locali sul piano negoziale attraverso accordi collettivi che hanno dato una disciplina sindacale alla materia. In tutte le altre provincie esiste in materia la massima confusione; ma il risultato è uno solo: la legge non è osservata!

A conti fatti, si può fondatamente affermare che, tradotte in cifre, le evasioni di cui sopra si aggirano sui dieci miliardi annui; il che vuol dire che, dall'entrata in vigore della legge fino ad oggi, non meno di 120 miliardi di lire, a titolo di salario integrativo, sono stati arbitrariamente sottratti ai lavoratori agricoli.

A questo increscioso stato di cose, insistentemente denunciato dalle categorie interessate, intende rimediare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, nel testo già approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1958, come risultante dell'esame congiunto di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare: la prima presentata il 2 agosto 1958 dai deputati Zanibelli, Vincenzo Marotta ed altri e la seconda presentata il 2 ottobre 1958 dai deputati Magnani, Scarpa e altri.

Il disegno di legge, che consta di cinque articoli, mentre dispone la soppressione della indennità di caropane spettante ai lavoratori agricoli ai sensi e per gli effetti della legge 6 maggio 1947, n. 563, stabilisce che la misura equivalente di tale indennità venga corrisposta trasferendo la quota spettante al lavoratore titolare in aggiunta al salario base della retribuzione e la quota spettante alle persone a carico nella Cassa unica degli assegni familiari.

Per quanto riguarda i titolari diretti dell'indennità, le maggiorazioni della retribuzione in atto alla data di entrata in vigore della legge sono previste nelle seguenti misure mensili:

lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 1.040 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

lire 1.560 per i boscaioli e le maestranze forestali.

La soluzione proposta, sottintendendo il preventivo esame della situazione al livello provinciale per la individuazione dei soggetti aventi diritto, favorisce l'armonica com-

posizione dei diversi interessi attorno alla volontà della legge.

Per quanto attiene al passaggio nel Fondo assegni familiari delle misure dovute ai familiari a carico dei titolari, va tenuto presente l'onere già gravante sull'impresa agricola ai sensi della legge 6 maggio 1947, n. 563, come risulta dal seguente prospetto:

SPECCHIO DIMOSTRATIVO QUOTE INDENNITA' CAROPANE
PER I FAMILIARI A CARICO.

(fonte: dai dati I.N.P.S. riferiti al 1956)

	Numero familiari a carico	Numero giornate annue per assegni familiari	Importi indennità caropane (L. 20 giornaliere per ogni familiare a carico)
Mogli	875.152	147.000.000	2.940.000.000
Figli	1.381.775	231.000.000	4.620.000.000
Genitori	93.247	19.000.000	380.000.000
TOTALE	2.350.174	397.000.000	7.940.000.000

Il suddetto importo complessivo di 7.940 milioni consente la erogazione di un aumento degli assegni familiari nelle seguenti misure giornaliere:

lire 25 per ciascun figlio;

lire 15 per il coniuge;

lire 5 per il genitore.

Per l'esattezza si deve rilevare che l'onere derivante dall'applicazione dei predetti aumenti degli assegni familiari risulterà di 8.075 milioni, anzichè di 7.940 milioni; ma si tratta di una differenza del tutto trascurabile, che non può essere assolutamente ritenuta un aggravio apprezzabile dell'onere a carico dell'agricoltura.

Il disegno di legge non determina in concreto la maggiorazione da apportare alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura, in rapporto alla nuova misura degli assegni

familiari, in quanto che, trattandosi di una operazione puramente tecnica, la sede migliore per identificarla è indubbiamente quella del Ministero competente.

Dopo l'esame del presente disegno di legge e malgrado il parere non favorevole della 8^a Commissione — che, nella sua maggioranza, pure riconoscendo la necessità di venire incontro ai bisogni dei lavoratori agricoli, ha ritenuto che tutta la materia degli assegni e della previdenza in genere vada riesaminata e rielaborata in modo che i necessari miglioramenti a favore dei lavoratori non rappresentino nuovi aggravii per gli agricoltori — la 10^a Commissione ha unanimemente deciso di proporre il disegno di legge alla più sollecita approvazione del Senato; convinta che questo provvedimento rappresenti un atto di giustizia, già

troppo a lungo atteso dai lavoratori agricoli, destinato a favorire il ristabilirsi di migliori rapporti tra le opposte organizzazioni sindacali e fra le stesse categorie interessate,

a tutto vantaggio della produzione e dell'economia agricola e della pace sociale.

PEZZINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di caropane spettante ai salariati fissi obbligati o comunque denominati, ai braccianti avventizi ed alle maestranze agricole che prestano lavoro retribuito alle dipendenze altrui, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, è soppressa.

Art. 2.

Le retribuzioni delle categorie di lavoratori di cui al precedente articolo 1 aventi diritto all'indennità di caropane in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni e integrazioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate delle seguenti misure mensili, ragguagliabili a giornata secondo il rapporto 1/26 e ad ora secondo il rapporto 1/208:

lire 780 per i salariati agricoli, gli obbligati, i braccianti avventizi e gli addetti ai lavori pesanti;

lire 1.040 per gli addetti ai lavori pesantissimi;

lire 1.560 per i boscaioli e le maestranze forestali.

Dette maggiorazioni vengono corrisposte in aggiunta al salario base della retribuzione.

Art. 3.

Le eventuali situazioni di fatto e disciplinate nei contratti e negli accordi collettivi sindacali di lavoro che già prevedono la soluzione di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono assorbite fino a concorrenza delle singole maggiorazioni fissate dall'articolo stesso.

Art. 4.

Le misure degli assegni familiari, previste con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia del settore dell'agricoltura, della Cassa unica degli assegni familiari, sono maggiorate:

di lire 25 giornaliere per ciascun figlio;

di lire 15 giornaliere per la moglie;

di lire 5 giornaliere per il genitore.

Art. 5.

La maggiorazione da apportarsi alla misura dei contributi unificati per l'agricoltura, in rapporto alla nuova misura degli assegni di cui al precedente articolo, sarà stabilita entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a norma e con le modalità previste dalla legge 14 aprile 1956, n. 307.